

10/P. NAVE / ASAD
X



Atto Unico SUAP

K1	P 02
Pagina 1 di 2	
Rev. 3 del 26/10/2011	

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

N. 277/13

Prot. n° 15129 del 28/11/2013

Oggetto: Sistema Ambiente spa – Piattaforma Ecologica per Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti da Raccolta Differenziata in Lucca Loc. Nave.
 Modifica, non sostanziale, dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/06 .
 Rilascio Determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 5008 del 08/11/2013.

Bollo € 16,00
 Numero identificativo:
 0111162805390
 del 20/11/2013

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Visto la Determina Dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca n. 63 del 15/09/2009 e le sue successive modifiche con la quale, la Società Sistema Ambiente spa con sede legale in Lucca Via Delle Tagliate 136 (P.I. n. 01604560464), è autorizzata alla gestione della Piattaforma Ecologica per rifiuti urbani e rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, posta in Via Ducceschi Loc. Nave;

Tenuto conto che in data 10/10/2013 con prot. n. 82438, la Sistema Ambiente spa, avvalendosi della procedura di Sportello Unico – al fine di inserire all'interno della determinazione dirigenziale n. 63/09 sopra richiamata, l'elenco delle attrezzature utilizzate per gli eventuali trattamenti preliminari a cui sottoporre i rifiuti non pericolosi prima delle operazioni di stoccaggio – ha fatto richiesta di un'ulteriore modifica, non sostanziale, al titolo autorizzativo;

Preso atto di quanto disposto all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e sue s.m.i;


RILASCIA

alla società, SISTEMA AMBIENTE spa, come sopra generalizzata, la Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca n. 5008 del 08/11/2013 avente ad oggetto: D.Lgs 152/09 DD 63/09 e s.m.i. – Sistema Ambiente spa Lucca . Piattaforma Ecologica per RSU e Rifiuti da Raccolta Differenziata in Loc. Nave Lucca. Modifica all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. mediante riconoscimento di non sostanzialità ai sensi dell'art. 7 del DPGR 14/R/04" con obbligo di osservare tutte le condizioni e prescrizioni in essa contenute

MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive motiva le proprie decisioni considerando i seguenti atti:

- la domanda che la ditta SISTEMA AMBIENTE ha presentato il giorno 10/10/2013, registrata con numero di protocollo 82438 e le procedure che la domanda ha avviato:

 Città di Lucca Suap	Atto Unico SUAP	K1	P 02
		Pagina 2 di 2	
		Rev. 3 del 26/10/2011	

- o la trasmissione alla Provincia di Lucca, quale Ente competente, della comunicazione di variazione non sostanziale del titolo abilitativi alla gestione dell'attività in oggetto.

e le seguenti norme:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 160, del 2010.

Il presente atto comprende come parti integranti:

1. La Determina Dirigenziale n. 5008/13

IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLO UNICO
(Avv. Graziano Angeli)



Digitally
signed by
Angeli
Graziano
Date:
2013.11.26
23:36:39 CET
Reason:
Location:



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 5008

del 08/11/2013

Oggetto:

**D.LGS 152/06. DD 63/09 E S.M.I. SISTEMA AMBIENTE SPA,
LUCCA. PIATTAFORMA ECOLOGICA PER RSU E RIFIUTI
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOC. NAVE, LUCCA.
MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
MEDIANTE RICONOSCIMENTO DI NON SOSTANZIALITA'
AI SENSI DELL'ART. 7 DEL RR 14/R/04.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; parte seconda "Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc" e parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il Decreto Legislativo 25.7.2005, n. 151: "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. ";

Considerata la Direttiva 9 Aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

Vista la L.R. n. 25 del 18.5.98 e smi "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.P.R.G n. 14/R del 24.2.2004 "Regolamento regionale d'attuazione ai sensi della lettera e) c. 1 dell'art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati),



contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche";

Vista la Circolare n. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.5.2006 con la quale relativamente alle funzioni già trasferite agli Enti Locali con leggi regionali anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06, viene confermato l'assetto delle competenze attualmente vigente in capo ai medesimi;

Vista la Legge Regionale n.10 del 12.2.2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 63 del 15.09.09 con la quale è stata autorizzata, fino al 15.09.2019, la ditta Sistema Ambiente Spa di Lucca alla gestione della Piattaforma ecologica per RU e rifiuti dalla raccolta differenziata in loc. Nave, Lucca e le successive Determinazioni Dirigenziali n. 1319 del 11.03.10, n. 1692 del 05.04.11, n. 7121 del 30.12.11, n. 5482 del 21.11.12 e n. 2509 del 6.06.13 di modifica;

Vista la nota prot. 314130 del 10.10.13 con la quale la ditta Sistema Ambiente Spa, trasmettendo l'elenco delle attrezzature utilizzate per l'esercizio della piattaforma ecologica sita in Loc. Nave, Comune di Lucca, ha effettuato la comunicazione di variazione non sostanziale ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 14/R del 25 febbraio 2004 "(...) al fine di richiedere l'inserimento delle stesse all'interno dell'atto autorizzativo come indicato al punto b) comma 11 dell'art. 208.";

Considerato che con la medesima nota la ditta ha dichiarato che non vengono apportate modifiche alle aree di stoccaggio le quali rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato;

Visto il verbale della seduta del 24.10.13 della Conferenza dei Servizi dal quale si rileva che le variazioni comunicate dalla ditta Sistema Ambiente spa (potenzialmente consistenti nell'utilizzo del trituratore primario lento per la riduzione volumetrica dei rifiuti vegetali, dato che le altre attrezzature elencate nella nota prot. n.314130 del 10.10.13 altro non sono che l'insieme di quelle normalmente utilizzate per l'esercizio della piattaforma stessa), sono state ritenute dalla Conferenza non sostanziali, con riferimento alla normativa di assoggettabilità a VIA di cui alla LR 10/10 e smi e alla normativa sui rifiuti di cui all'art.7 c.3 del DPGR n.14/R del 25.2.04, in quanto non comportano variazioni sostanziali significative d'impianto; la Conferenza ha ritenuto comunque opportuno, trattandosi di macchinario già in essere, di integrare l'autorizzazione di cui alla DD 63/09 e smi con prescrizioni;

Vista la nota prot. 370717 del 4.11.13 con la quale l'Azienda USL n. 2 ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla comunicazione resa ai sensi dell'art. 7 c.3 del RR 14/R/04 con le seguenti prescrizioni:

- in relazione all'impatto acustico la ditta dovrà preliminarmente effettuare una valutazione dell'incremento di rumore dandone comunicazione agli enti e, nel caso di superamento dei limiti ammessi, che venga effettuata direttamente una bonifica ambientale per il contenimento del rumore stesso;
- per quanto riguarda l'aspetto delle emissioni odorigene, la ditta non dovrà incrementare né i quantitativi né i tempi di stoccaggio del materiale vegetale triturato,;

Ritenuto di far proprie le conclusioni che emergono dall'istruttoria effettuata e ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di prendere atto che l'utilizzo del trituratore primario lento per la riduzione volumetrica dei rifiuti vegetali costituisce una variazione non sostanziale dell'impianto sito in Loc. Nave, Comune di Lucca, di cui all'art.7 c.3 del DPGR n.14/R del 25.2.04, seppure con le seguenti prescrizioni:
 - a) in relazione all'impatto acustico dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la previsione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, in conformità a quanto disposto dall'rt. 8 c.4 della L. 447/95 e smi; così come disposto dal c.6 del medesimo articolo, qualora si preveda che possano essere prodotti valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti., che dovranno essere poste in opera entro i successivi 60 giorni;
 - b) la documentazione dovrà essere trasmessa, oltre che al competente ufficio del Comune di Lucca, anche a questa Amministrazione ed al Dipartimento Arpat di Lucca;
 - c) per quanto riguarda l'aspetto delle emissioni odorigene, non dovranno essere incrementati né i quantitativi né i tempi di stoccaggio, previsti nelle DD di autorizzazione, del materiale triturato, cos;
2. Di confermare quant'altro disposto e prescritto con le Determinazioni Dirigenziali indicate in premessa;
3. Di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto;
5. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale in forma scritta o anche in modo informale senza termini di scadenza
6. Di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;;
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Sportello Unico del Comune di Lucca per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, dei quali invierà copia comprensiva della data di notifica al Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl n. 2, al Dipartimento ARPAT di Lucca, ai fini dei successivi controlli, all'ARPAT - Catasto dei rifiuti regionale, Via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
8. Di dare atto che non esistono implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi;

9. Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
10. Di richiedere la pubblicazione del presente atto;
11. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Istruttorio è il Sig. Ferdinando Cecconi.

Il Dirigente
PAGNI ROBERTO ALFONSO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio rifiuti e bonifica siti inquinati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 5008

del 08/11/2013

Oggetto:

**D.LGS 152/06. DD 63/09 E S.M.I. SISTEMA AMBIENTE SPA,
LUCCA. PIATTAFORMA ECOLOGICA PER RSU E RIFIUTI
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOC. NAVE, LUCCA.
MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI
SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
MEDIANTE RICONOSCIMENTO DI NON SOSTANZIALITA'
AI SENSI DELL'ART. 7 DEL RR 14/R/04.**

IL DIRIGENTE


Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale": parte seconda "Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc" e parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il Decreto Legislativo 25.7.2005, n. 151: "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. ";

Considerata la Direttiva 9 Aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

Vista la L.R. n. 25 del 18.5.98 e smi "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.P.R.G n. 14/R del 24.2.2004 "Regolamento regionale d'attuazione ai sensi della lettera e) c. 1 dell'art. 5 L. R. 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati),



contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;

Vista la Circolare n. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.5.2006 con la quale relativamente alle funzioni già trasferite agli Enti Locali con leggi regionali anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06, viene confermato l'assetto delle competenze attualmente vigente in capo ai medesimi;

Vista la Legge Regionale n.10 del 12.2.2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 63 del 15.09.09 con la quale è stata autorizzata, fino al 15.09.2019, la ditta Sistema Ambiente Spa di Lucca alla gestione della Piattaforma ecologica per RU e rifiuti dalla raccolta differenziata in loc. Nave, Lucca e le successive Determinazioni Dirigenziali n. 1319 del 11.03.10, n. 1692 del 05.04.11, n. 7121 del 30.12.11, n. 5482 del 21.11.12 e n. 2509 del 6.06.13 di modifica;

Vista la nota prot. 314130 del 10.10.13 con la quale la ditta Sistema Ambiente Spa, trasmettendo l'elenco delle attrezzature utilizzate per l'esercizio della piattaforma ecologica sita in Loc. Nave, Comune di Lucca, ha effettuato la comunicazione di variazione non sostanziale ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 14/R del 25 febbraio 2004 “(...) al fine di richiedere l'inserimento delle stesse all'interno dell'atto autorizzativo come indicato al punto b) comma 11 dell'art. 208.”;

Considerato che con la medesima nota la ditta ha dichiarato che non vengono apportate modifiche alle aree di stoccaggio le quali rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato;

Visto il verbale della seduta del 24.10.13 della Conferenza dei Servizi dal quale si rileva che le variazioni comunicate dalla ditta Sistema Ambiente spa (potenzialmente consistenti nell'utilizzo del tritatore primario lento per la riduzione volumetrica dei rifiuti vegetali, dato che le altre attrezzature elencate nella nota prot. n.314130 del 10.10.13 altro non sono che l'insieme di quelle normalmente utilizzate per l'esercizio della piattaforma stessa), sono state ritenute dalla Conferenza non sostanziali, con riferimento alla normativa di assoggettabilità a VIA di cui alla LR 10/10 e smi e alla normativa sui rifiuti di cui all'art.7 c.3 del DPGR n.14/R del 25.2.04, in quanto non comportano variazioni sostanziali significative d'impianto; la Conferenza ha ritenuto comunque opportuno, trattandosi di macchinario già in essere, di integrare l'autorizzazione di cui alla DD 63/09 e smi con prescrizioni;

Vista la nota prot. 370717 del 4.11.13 con la quale l'Azienda USL n. 2 ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla comunicazione resa ai sensi dell'art. 7 c.3 del RR 14/R/04 con le seguenti prescrizioni:

- in relazione all'impatto acustico la ditta dovrà preliminarmente effettuare una valutazione dell'incremento di rumore dandone comunicazione agli enti e, nel caso di superamento dei limiti ammessi, che venga effettuata direttamente una bonifica ambientale per il contenimento del rumore stesso;
- per quanto riguarda l'aspetto delle emissioni odorigene, la ditta non dovrà incrementare né i quantitativi né i tempi di stoccaggio del materiale vegetale tritato;

Ritenuto di far proprie le conclusioni che emergono dall'istruttoria effettuata e ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. Di prendere atto che l'utilizzo del trituratore primario lento per la riduzione volumetrica dei rifiuti vegetali costituisce una variazione non sostanziale dell'impianto sito in Loc. Nave, Comune di Lucca, di cui all'art.7 c.3 del DPGR n.14/R del 25.2.04, seppure con le seguenti prescrizioni:
 - a) in relazione all'impatto acustico dovrà essere presentata, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la previsione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, in conformità a quanto disposto dall'rt. 8 c.4 della L. 447/95 e smi; così come disposto dal c.6 del medesimo articolo, qualora si preveda che possano essere prodotti valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), la relazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, che dovranno essere poste in opera entro i successivi 60 giorni;
 - b) la documentazione dovrà essere trasmessa, oltre che al competente ufficio del Comune di Lucca, anche a questa Amministrazione ed al Dipartimento Arpat di Lucca;
 - c) per quanto riguarda l'aspetto delle emissioni odorigene, non dovranno essere incrementati né i quantitativi né i tempi di stoccaggio, previsti nelle DD di autorizzazione, del materiale triturato, cos;
2. Di confermare quant'altro disposto e prescritto con le Determinazioni Dirigenziali indicate in premessa;
3. Di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto;
5. Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico provinciale in forma scritta o anche in modo informale senza termini di scadenza
6. Di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e fa salvi i diritti di terzi;
7. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Sportello Unico del Comune di Lucca per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10, dei quali invierà copia comprensiva della data di notifica al Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda UsI n. 2, al Dipartimento ARPAT di Lucca, ai fini dei successivi controlli, all'ARPAT - Catasto dei rifiuti regionale, Via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
8. Di dare atto che non esistono implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi;

9. Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione;
10. Di richiedere la pubblicazione del presente atto;
11. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Istruttorio è il Sig. Ferdinando Cecconi.

Il Dirigente
PAGNI ROBERTO ALFONSO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente

Posta Certificata

Da: comune.lucca.uff.suap@postacert.toscana.it
Inviato: mercoledì 27 novembre 2013 10:06
A: sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it
Oggetto: (MO) Pratica:1705/13VBG - SISTEMA AMBIENTE S.p.a. - trasmissione atto suap 277/13
Allegati: atto suap 277 sistema ambiente_signed.pdf; determina 5008.pdf

In allegato si trasmette l'atto indicato in oggetto relativo alla variazione non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio della Piattaforma Ecologica Loc. Nave. Orietta Micheletti